



Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

AI SIGNORI CLIENTI

Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Valeria Gualtieri
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

LORO SEDI

Dott. Luca Brevi
Dott. Tommaso Calchi
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Alessia Gusmini
Dott.ssa Susan Mossi
Dott. Daniel Vanoli

Circolare n. 47 del 07/09/2022

Prime indicazioni INPS in materia di maternità, paternità e congedo parentale

Il 30 giugno 2022, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2022, il Decreto Legislativo n. 105 del 30 giugno 2022, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 che si pone come obiettivo l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare, per i genitori e i prestatori di assistenza.

L'INPS, con i messaggi n. 3066 e 3096 di agosto 2022, precisa che le novità di seguito riportate, **sono entrate in vigore dal 13 agosto 2022**, pertanto si rimane in attesa di ulteriori indicazioni operative, che saranno oggetto di successive e specifiche circolari da parte dell'istituto.

Congedo di paternità obbligatorio

Il D.L. 105/2022, interviene modificando l'articolo 27- bis del D.lgs. 151/2001, c.d. Testo Unico sulla maternità e paternità, nella parte che disciplina il congedo di paternità obbligatorio rendendolo una misura strutturale.

Il congedo di paternità prevede che il padre lavoratore dipendente possa:

- astenersi dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi (non frazionabili ad ore e fruibili anche in via non continuativa); la durata del congedo è raddoppiata a 20 giorni in caso di parto plurimo;
- nell'arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto, fino ai 5 mesi successivi alla nascita del figlio (non più solamente entro i 5 mesi successivi alla nascita).

Il congedo è fruibile anche in caso di morte perinatale del figlio.

Inoltre, esso si applica alle medesime condizioni anche al padre adottivo o affidatario.

Il padre lavoratore che intenda avvalersi del congedo, deve inoltrare la richiesta in forma scritta o attraverso il sistema informativo aziendale, al datore di lavoro, indicando i giorni in cui intende fruire del congedo obbligatorio. La richiesta dev'essere inoltrata con un anticipo, se possibile, di almeno 5 giorni, sulla base alla data presunta del parto, salvo condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.

Per i giorni di congedo in esame, l'INPS riconosce un'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione. Per quanto riguarda il trattamento previdenziale rimane invariato quello previsto dall'articolo 25 del T.U.

I giorni di congedo obbligatorio sono fruibili dal padre indipendentemente dal periodo di congedo di maternità fruito dalla madre.

Inoltre, al periodo di congedo obbligatorio è possibile aggiungere il cd. Congedo di paternità alternativo, di cui all'art. 28 T.U., che spetta soltanto nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre, nonché nell'ipotesi di affidamento esclusivo del bambino al padre.

Congedo parentale facoltativo per genitori lavoratori dipendenti

L'articolo 2, comma 1, lettera i), del D.L. n. 105/2022 interviene modificando il precedente art. 34 del D.lgs. 151/2001, in materia di congedo parentale facoltativo.

Nello specifico vengono introdotte le seguenti novità:

- alla madre, spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi non trasferibili all'altro genitore, che **può essere usufruito fino al dodicesimo anno di vita del bambino**, anche in caso di adozione o affidamento (e non più fino al sesto anno);
- al padre, spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all'altro genitore che può usufruire fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino, anche in caso di adozione o affidamento;
- entrambi i genitori, in alternativa tra loro, hanno diritto ad un **ulteriore periodo di congedo parentale, della durata complessiva di 3 mesi**.

Pertanto, i mesi di **congedo parentale indennizzabile aumentano da 6 a 9 mesi**.

Per tali periodi è previsto il riconoscimento di un'indennità pari al 30% della retribuzione a carico dell'Inps. Inoltre, durante la fruizione del congedo maturano i ratei di ferie, riposi, tredicesima mensilità, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio.

Rimangono immutati sia i limiti massimi individuali che quelli di entrambi i genitori, previsti dall'articolo 32 del T.U.:

- la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;

- il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Maternità delle lavoratrici autonome e libere professioniste

Il decreto legislativo n. 105/2022 ha esteso alle lavoratrici autonome e libere professioniste il diritto all'indennità di maternità anche per periodi di astensione anticipata per gravidanza a rischio. In particolare, viene esteso il diritto a beneficiare dell'indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto.

L'indennità è calcolata a seconda della categoria di appartenenza della lavoratrice autonoma.

Congedo parentale per genitori lavoratori autonomi

Il Decreto Legislativo n. 105/2022 innova anche la disciplina dei congedi parentali per i lavoratori autonomi di cui al Capo XI del T.U., riconoscendo il diritto al congedo parentale anche ai padri lavoratori autonomi.

Dalla nuova formulazione deriva il diritto a 3 mesi di congedo parentale per ciascuno dei genitori, da fruire entro l'anno di vita (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore.

Congedo parentale per genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata

Il Decreto Legislativo n. 105/2022 estende la possibilità per i genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata, di fruire del congedo parentale entro il dodicesimo anno di vita del bambino, anche in caso di adozione o affidamento preadottivo, rispetto al precedente periodo meno favorevole di tre anni di vita del bambino.

Entro i termini del suddetto periodo, ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all'altro genitore; alla quale si aggiungono ulteriori 3 mesi indennizzati che possono fruire i genitori in alternativa, per un periodo massimo indennizzabile di 9 mesi (e non più 6 mesi).

Congedo straordinario per prestatori di assistenza

Il Decreto Legislativo in oggetto interviene sulla disciplina del congedo straordinario spettante al coniuge convivente di soggetto con disabilità, in situazione di gravità accertata. Nella platea dei soggetti beneficiari sono ricompresi anche la parte di un'unione civile e il convivente di fatto.

L'INPS precisa che ai fini della fruizione del congedo straordinario, il convivente di fatto, in fase di presentazione della domanda, dovrà allegare una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi

dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, dalla quale risulti:

- la convivenza di fatto con il disabile da assistere;
- nel caso di convivenza prevista, ma non ancora instaurata, dovrà essere indicato l'impegno

ad instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità, entro l'inizio del periodo di congedo richiesto e a mantenerla per tutta la durata dello stesso.

Permessi per l'assistenza di persone disabili

Il Decreto legislativo 105/2022 riformula la disciplina relativa ai permessi giornalieri retribuiti per l'assistenza ad una persona con disabilità in situazione di gravità accertata. Viene eliminato il principio del "referente unico dell'assistenza" e sostituito con l'opposto principio della frazionabilità che prevede la possibilità di fruire del permesso anche tra più soggetti aventi diritto, fermo restando il limite complessivo di tre giorni al mese.

L'Inps precisa che, in attesa degli aggiornamenti informatici del sito dell'istituto, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022, ossia dal 13 agosto 2022, è possibile fruire dei congedi come modificati dalla normativa, con richiesta al proprio datore di lavoro o al proprio committente, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all'Inps. Il rilascio delle implementazioni informatiche delle attuali procedure sarà tempestivamente reso noto con successiva comunicazione da parte dell'istituto.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati